XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBANELLA, IORI, AMATO, ARLOTTI, CAROCCI, D'INCECCO, FEDI, GASPARINI, GIACOBBE, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, ROSTELLATO, ZAN

Misure per il sostegno e l'inserimento lavorativo dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità o strutture di accoglienza

Presentata il 22 febbraio 2017

Onorevoli Colleghi! – Al raggiungimento dei 18 anni, i ragazzi che escono da un percorso di accoglienza si trovano catapultati improvvisamente in una dimensione « adulta » senza gli strumenti necessari per gestire un'autonomia repentina e forzata. Sono denominati «care leavers », cioè coloro che hanno lasciato il sistema di cure, il sistema di protezione sociale; sono quei giovani che, al compimento della maggiore età o del limite d'età legalmente fissato, lasciano il sistema di protezione all'infanzia per integrarsi nella società. Il rischio di esclusione sociale a cui sono soggetti è elevato: spesso gli unici che sono disposti ad accoglierli sono il mondo della prostituzione e della malavita organizzata. Anche in caso di affidamento familiare o di accoglienza in comunità, può rendersi necessario un percorso educativo che superi la maggiore età anagrafica. L'esperienza ha evidenziato come un certo numero di affidamenti o di inserimenti in comunità si prolunghi oltre il compimento della maggiore età poiché è mancata la possibilità di un rientro nella famiglia d'origine, in quanto non si sono verificate le condizioni per l'adozione o per un'effettiva autonomia esistenziale. Poi, con la maggiore età lo Stato termina il suo intervento. Un considerevole investimento che rischia di perdersi fallendo nel raggiungimento degli obiettivi previsti: la tutela del disagio, il compimento del percorso formativo e l'avviamento al lavoro. È dunque doveroso elaborare per i neo-maggiorenni un progetto di vita che

possa completare il cammino educativo intrapreso durante la minore età che, se interrotto, vanificherebbe tutti gli investimenti umani, relazionali ed economici posti in essere. Non si tratta, quindi, di interrompere automaticamente il progetto educativo e di sostegno da parte dei servizi, ma di prevedere una modifica che tenga conto della nuova situazione giuridica e personale e che implichi un rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in causa. Secondo i dati del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza al 31 dicembre 2010 degli oltre 32.000 bambini e ragazzi che in Italia vivono fuori dalla famiglia, 2.905 sono maggiorenni che rimangono in affidamento (1.207) o in comunità (1.698) anche dopo il compimento della maggiore età. I numeri, gli ultimi disponibili, non sono recenti, ma negli anni confermano una tendenza più o meno stabile. Oltre il 62 per cento dei ragazzi che interrompe il percorso di assistenza alla maggiore età rientra in famiglia, mentre il 15,7 per cento dei ragazzi dimessi dalle comunità si trasferisce in un altro servizio residenziale. Molti sono gli stranieri, forse per la maggiore difficoltà di appoggiarsi a una rete familiare.

Quella della prosecuzione degli interventi fino al compimento del ventunesimo anno di età finalizzato alla compiuta affermazione dell'autonomia del ragazzo è una di quelle tematiche ormai consolidate nelle prassi dei servizi, ma con poca evidenza dal punto di vista del riconoscimento in contesti di programmazione e di indirizzo. Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare hanno colto questo bisogno prevedendo una specifica raccomandazione (n. 224.c.2) e individuando due macroazioni correlate che orientano i servizi ad attivarsi per l'inoltro al tribunale dell'istanza di tutela da porre in capo agli affidatari e per il proseguimento dell'accoglienza (Rapporto di aggiornamento 2013-2014 e 2014-2015 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia). Al 31 dicembre 2011, i ragazzi neo-maggiorenni accolti in una comunità residenziale risultano essere 1.023 a seguito di provvedimento di « prosieguo amministrativo». Si tratta di un

dato parziale e riferito all'80 per cento circa dei servizi residenziali presenti sul territorio ma che segnala comunque la necessità di avviare seri interventi a favore dei neo-maggiorenni in uscita dai percorsi di tutela affinché sia sostenuto adeguatamente il percorso di avvio all'autonomia, superando le gravissime carenze attualmente presenti nel sistema di welfare. Il Rapporto ministeriale 2014-2015 segnala 1.094 ragazze/i presenti nei servizi residenziali, di età compresa fra i 18 e i 21 anni, di cui 635 di cittadinanza straniera, ma non indica quanti ultra-diciottenni continuino a vivere con gli affidatari: ciò denota un profondo disinteresse nei loro confronti.

In Gran Bretagna il « Leaving Care Act » del 2000 ha sancito l'importanza del sostegno ai care leavers (tale atto rappresenta uno dei pochi impegni legislativi nella storia recente per rafforzare il sostegno a questi ragazzi). Un recente rapporto (National Care Advisory 2012) ha messo in luce come i care leavers debbano comunque affrontare notevoli difficoltà non potendo contare su un livello di cura di cui altri ragazzi dispongono.

Emerge, quindi, l'urgenza di dare a questi giovani opportunità lavorative che permettano loro di imparare un mestiere in un contesto ancora in parte accompagnato e di acquisire competenze significative per il loro futuro.

Le politiche più urgenti che dovrebbero essere adottate nel nostro Paese a favore di questi ragazzi provenienti da situazioni familiari di grave disagio per garantire loro un futuro migliore devono armonizzare il passaggio dalle case famiglia al mondo del lavoro, prevedendo sgravi fiscali al datore di lavoro per assumere ragazzi provenienti da comunità di tipo familiare, agevolazioni per proseguire gli studi, per formarsi per un lavoro o per acquisire un'autonomia abitativa.

Serve una legge che renda un diritto il bisogno di accompagnamento di un giovane che esce da un percorso di tutela. Non può essere lasciato alla mercé di un tribunale che decide per un prosieguo amministrativo fino ai 21 anni (cosa ormai rarissima)

a o alla buona volontà di organizzazioni e famiglie accoglienti.

Serve una legge per quei giovani che si confrontano con il disagio che deriva dalla presenza di condizioni svantaggiate sul piano personale, materiale, sociale e relazionale e che hanno alle spalle una famiglia carente, vulnerabile o maltrattante. Giovani che, per questi motivi, hanno trascorso parte della loro adolescenza (e magari anche dell'infanzia) all'interno di un percorso di tutela, di una comunità alloggio per minori, accompagnati da figure educative.

L'unica regione d'Italia che ha fatto una legge per questi giovani è la Sardegna. La legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, al-l'articolo 17, infatti, dispone un finanziamento specifico per la realizzazione di un programma sperimentale finalizzato a favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi dalle strutture residenziali che debbano completare la fase di transi-

zione verso la piena autonomia e integrazione sociale o il percorso scolastico e formativo. In tal senso, attraverso un percorso normativo innovativo e all'avanguardia (se consideriamo che nelle altre realtà del nostro Paese non esiste una normativa regionale definita e specifica su questa tematica) è stato definito il Programma sperimentale di inclusione sociale, rivolto sia a giovani dimessi da strutture educative residenziali per minorenni o da istituti penali per minorenni, sia a giovani che abbiano completato con successo un programma terapeutico-riabilitativo da dipendenze patologiche. Per entrambe le categorie di giovani sono indispensabili il raggiungimento dei pre-requisiti minimi per la vita indipendente e il completamento della fase di transizione verso una più stabile autonomia e integrazione sociale o per ultimare il percorso scolastico o formativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ferme restando le competenze stabilite in capo alle regioni dall'ordinamento, la presente legge favorisce gli interventi destinati ai giovani provenienti da famiglie affidatarie ovvero da comunità o strutture di accoglienza che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e il percorso scolastico o formativo.

ART. 2.

(Continuità degli interventi e accompagnamento all'autonomia).

1. Fino al compimento della maggiore età, i giovani di cui all'articolo 1 possono richiedere un progetto di autonomia predisposto dal servizio sociale territoriale coinvolto, in collaborazione con il personale della struttura o con la famiglia affidataria e con l'équipe del servizio.

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per le politiche a sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia d'origine).

- 1. Al fine di realizzare politiche di tutela e di sostegno e di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani provenienti da famiglie affidatarie ovvero da comunità o strutture di accoglienza, a decorrere dall'anno 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche a sostegno dei giovani che vivono fuori dalla famiglia d'origine, di età compresa tra i sedici e i venticinque anni, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a:
- a) l'erogazione di contributi agli enti che svolgono attività rivolte al sostegno e

all'integrazione lavorativa di giovani che per diverse motivazioni vivono fuori dalla famiglia d'origine;

- *b)* l'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro dedicato ai giovani di cui alla lettera *a)*;
- c) il sostegno all'avviamento di attività economiche che prevedono l'impiego dei giovani di cui al presente comma.
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo.

ART. 4.

(Sgravio contributivo per i datori di lavoro).

- 1. Al fine di realizzare politiche di tutela e di sostegno favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani di età compresa tra sedici e venticinque anni provenienti da famiglie affidatarie ovvero da comunità o strutture di accoglienza, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a norma i soggetti di cui al presente comma sono integralmente defiscalizzati e beneficiano di uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto dello sgravio contributivo di cui al comma 1.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e

2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





*17PDL0050690³